

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1 DEL 30 MARZO 2016 DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 1

ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea dei Sindaci è un organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Catanzaro.
2. L'Assemblea dei Sindaci è dotata di poteri propositivi, consultivi e di controllo.
3. L'Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia, che possono farsi rappresentare da un Assessore o un Consigliere del Comune di appartenenza, all'uopo formalmente delegato.
4. Il suo funzionamento è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento approvato dalla stessa Assemblea dei Sindaci.
5. L'Assemblea dei Sindaci si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia.

Art. 2

FUNZIONI FONDAMENTALI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto della Provincia proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni, con i voti favorevoli che rappresentino almeno 1/3 dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (intendendo per essa la popolazione risultante al 31 dicembre del penultimo anno)
2. Esprime il proprio parere non vincolante sugli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione dell'Ente, proposti dal Consiglio provinciale, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente.
3. Esplica i suoi poteri propositivi inviando al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.
4. Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, i pareri espressi dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.

Art. 3

COMMISSIONE DI GARANZIA

1. In seno all'Assemblea dei Sindaci è istituita la Commissione di Garanzia, composta da quattro Sindaci e da un Consigliere provinciale, con compiti di tutela dell'istituzione provinciale, dei singoli consiglieri e dell'Assemblea dei Sindaci, e funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e della trasparenza.
2. La Commissione può audire il Segretario Generale, il Direttore Generale, ove nominato, i Dirigenti, il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di valutazione dell'Ente.
3. Le conclusioni della Commissione possono essere affidate ad una relazione scritta ovvero possono essere riferite nel corso della prima riunione di Consiglio, anche informale, e nella prima riunione successiva dell'Assemblea dei Sindaci.
4. La Commissione di garanzia provvede a dotarsi di un proprio regolamento.

Art. 4

DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i Sindaci hanno diritto di accesso e di informazione a tutti gli atti della Provincia, senza obbligo di motivazione, quando questi siano necessari per l'espletamento delle funzioni dell'organo collegiale di cui fanno parte.

Art. 5

OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci, che non facciano parte anche del Consiglio provinciale, non sono tenuti alla pubblicazione dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali sul portale trasparenza dell'Amministrazione provinciale.

Art. 6

CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con avviso inviato in un termine non inferiore a giorni 10; la richiesta di convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su impulso di almeno 1/4 dei suoi componenti o 2/5 dei componenti il Consiglio provinciale.
2. In caso di comprovata urgenza il termine di convocazione potrà essere ridotto della metà.
3. L'avviso è inviato tramite la PEC dell'Ente alla PEC di tutti i Comuni della provincia.
4. L'avviso deve specificare il luogo di svolgimento della seduta, l'ordine del giorno e l'ora di inizio dei lavori.
5. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce preferibilmente con cadenza trimestrale.

Art. 7

DISCUSSIONI IN FORMA SEGRETA

1. Le sedute dell'Assemblea sono, di norma, pubbliche salvo che il Presidente, per ragioni di opportunità, disponga la trattazione in forma segreta di uno o più punti all'ordine del giorno.

Art. 8

CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. I provvedimenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere consultabili almeno dieci giorni prima della seduta, su apposita area riservata del portale internet provinciale.

2. In caso di convocazione d'urgenza, il termine di cui al punto 1 è ridotto della metà.

Art. 9

QUORUM STRUTTURALE E DELIBERATIVO

1. In sede di prima convocazione, la riunione è valida con la presenza di un numero di Comuni superiore al 50% e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia, secondo le modalità di computo di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, salvo quorum differente previsto da specifica normativa.

2. In sede di seconda convocazione, che non può essere effettuata prima che siano decorse ventiquattro ore, la riunione con la presenza di almeno 1/3 dei comuni che rappresentino almeno 1/3 della popolazione complessivamente residente nella Provincia.

3. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti, salvo quorum differente previsto da specifica normativa. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

Art. 10

APERTURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente apre l'Assemblea e cede la parola al Segretario Generale per l'appello nominale dei presenti ai fini della verifica del numero legale.

2. Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno enunciandone l'oggetto e lo illustra, ovvero, qualora lo ritenga opportuno, cede a tal fine la parola ad un Consigliere provinciale.

3. Il relatore procede all'illustrazione dell'argomento in un tempo non superiore ai quindici minuti e può limitarsi a far riferimento alla relazione scritta.

4. Per esigenze di ordine tecnico-giuridico il Presidente può invitare il Segretario Generale o un Dirigente della Provincia, a relazionare in merito alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno.

Art. 11

NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE

1. Al termine delle relazioni, il Presidente dichiara aperto il dibattito dando la parola, secondo l'ordine di iscrizione, a quanti si siano iscritti ad intervenire in apposito elenco tenuto dal Segretario Generale.
2. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione e non possono superare i dieci minuti. In caso contrario il Presidente richiama l'interveniente e, qualora egli persista, gli toglie la parola.
3. Ciascun componente può intervenire non più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta ferma restando una ulteriore possibilità di replica ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore. Il Presidente ed i Consiglieri provinciali possono intervenire in ogni momento della discussione, comunque nel rispetto delle tempistiche assegnate ai membri dell'Assemblea.
4. Al termine degli interventi iscritti, se nessuno chiede ulteriormente la parola, il Presidente chiude la discussione e mette in votazione la proposta.
5. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 12

MODALITA' DI VOTO

1. L'espressione di voto è normalmente palese, e può svolgersi tramite utilizzo di sistemi elettronici, per alzata di mano, per appello nominale o attraverso l'utilizzo delle apposite schede cartacee di cui al successivo comma 4, secondo quanto stabilito dal Presidente in relazione ad ogni singola votazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3.
2. Nel caso di appello nominale, il Presidente interpella nominativamente i partecipanti, che rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
3. In caso di votazione segreta, essa viene effettuata a mezzo di specifiche schede che garantiscano l'anonimato e la ponderazione del voto.
4. Le schede debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro della Provincia e firma del Segretario Generale, prive di piegature, abrasioni ed altri elementi che possano costituire segno di riconoscimento.

Art. 13

NOMINA DI SCRUTATORI

1. Prima della trattazione di provvedimenti comportanti votazioni in forma segreta, il Presidente sceglie tra i Sindaci tre scrutatori, con il

compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte a cura del Segretario Generale.

3. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale e vengono conservate in busta sigillata nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

4. Effettuato lo scrutinio delle schede, con l'assistenza degli scrutatori che provvedono a sottoscrivere apposito verbale, il Presidente proclama il relativo risultato.

Art. 14

DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LA VOTAZIONE

1. Nel momento in cui la votazione ha inizio non è più consentito alcun intervento, salvo brevi richiami da parte del Presidente alle disposizioni del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 15

DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 16

ADUNANZE APERTE

1. Il Presidente, su specifici argomenti di interesse sociale o politico, può indire l'adunanza aperta.

2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati soggetti esterni all'Amministrazione quali membri del Governo e del Parlamento, rappresentanti di Istituzioni nazionali o locali, di forze sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.

3. Alle votazioni partecipano unicamente i membri dell'Assemblea.

Art. 17

REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

1. Il Segretario Generale, coadiuvato dai collaboratori dell'ufficio competente, redige in formato elettronico il processo verbale di ogni seduta.

2. Il verbale, redatto in formato elettronico, costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci e riporta il fedele resoconto dell'andamento della seduta, con i punti principali delle discussioni, le dichiarazioni e gli interventi dei singoli in sunto, salvo

che gli stessi ne richiedano l'inserimento integrale consegnando il testo scritto dell'intervento.

3. Il verbale deve inoltre riportare l'intero dispositivo delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, precisando le modalità di votazione seguite.

Art. 18

APPROVAZIONE E RETTIFICHE DEI VERBALI

1. Il verbale delle sedute precedenti, ancora da approvare, è posto in consultazione nei modi e termini previsti all'art. 8 del presente regolamento.

2. L'approvazione del verbale è, di norma, iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva a quella a cui si riferisce, e viene dato per letto ed immediatamente posto in votazione nel caso in cui nessuno richieda di apportare modificazioni, che viceversa devono essere illustrate in modo chiaro dal richiedente, con precisazione di quali espressioni cancellare e quali inserire. Il Presidente, verificatane l'idoneità e la rispondenza alla discussione avvenuta, dispone la rettifica richiesta, dandone atto nel provvedimento.

3. Se le rettifiche sono approvate, il Segretario Generale le annota e ne dà atto nel provvedimento.

Art. 19

FIRMA DEI VERBALI APPROVATI

1. I processi verbali delle adunanze assembleari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

2. La firma del Segretario Generale attesta l'autenticità del verbale.

Art. 20

DEPOSITO E CONSERVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE

1. Le deliberazioni delle sedute sono conservate nel Brogliaccio delle assemblee dei sindaci dell'Ente.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI NELLA SEDUTA DEL 30
MARZO 2016